

Spett.le

OGGETTO: INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E S.M.I., PER LA DURATA DI 18 MESI.

CIG:8327221029

TRA

ANPAL Servizi S.p.A. (di seguito anche “la Committente” o “la Società”) con sede legale in Roma Via Guidubaldo Del Monte 60, 00197 - Roma nella persona di Domenico Parisi, in qualità di Amministratore Unico

E

la XXXXXXXX, con sede legale in Via XXXXXXXX, P.IVA XXXXXXXX, in persona del XXXXXXXX e legale rappresentante XXXXXXXXXXXX nato/a a XXXXXXXXXXXX il XX/XX/XXXX, giusta i poteri conferitigli in data XX/XX/XXXX, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (di seguito per brevità anche “Fornitore” ovvero “Appaltatore”)

PREMESSO CHE

ANPAL Servizi S.p.A., in data XXXXXXXXXXXX ha determinato a contrarre tramite Determina n. 13 del 09/06/2020 (RDA n. 1100044885 del 14/01/2020) la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ex Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. s.m.i.,e, conseguentemente, per l'affidamento dei servizi in oggetto ed in coerenza con quanto previsto dall’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i e dal regolamento aziendale per gli acquisti tramite procedura di gara ha individuato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale Fornitore del servizio in oggetto.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe convengono quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di lavoro autonomo di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla procedura “Acquisto di Beni Servizi e Lavori di ANPAL Servizi;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo. n. 50/2016 e s.m.i.;

- dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge de 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.;
- dal D.Lgs.9 aprile n. 2008, n. 81 e s.m.i.;
- ove applicabili, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal Patto di integrità tra ANPAL Servizi S.p.A. e gli Operatori Economici consultabile sul sito internet della Committente;
- dal Codice Etico della Committente consultabile sul sito internet della stessa.

Articolo 2

Oggetto dell'appalto. Modalità di esecuzione del servizio

- XXXXXXXXXXXXXXX si impegna a eseguire in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione i servizi in oggetto per lo svolgimento delle prestazioni espressamente indicate, nella *Lex specialis* di gara (RDO e Capitolato Tecnico) e nei suoi allegati, definendo congiuntamente un piano di lavoro coerente con le esigenze della Stazione Appaltante.
- Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ANPAL Servizi S.p.A. per l'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, ANPAL Servizi S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
- Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite con le modalità descritte nella *Lex specialis* di gara e nei suoi allegati e nel presente atto.
- Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 3

Durata ed accettazione del contratto

- Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della stipula per 18 mesi. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della ANPAL Servizi S.p.A. Tali termini devono intendersi inderogabili.
- Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, per le sole prestazioni a carattere continuativo, la Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
- Il fornitore espressamente prende atto e accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi come "solari", ove non diversamente stabilito.
- Il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto e i relativi allegati, e inviare il tutto entro due giorni dalla loro ricezione, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.anpalservizi.it

Articolo 4

Corrispettivo dell'appalto e modalità di fatturazione

- Per l'attività svolta sarà riconosciuto all'Appaltatore un compenso complessivo e omnicomprensivo di € **XXXXXX** al netto di IVA e al lordo di ogni altro eventuale onere. Resta inteso che termini e modalità di pagamento sono regolamentati esclusivamente dal presente incarico, dalla RdO e dai correlati allegati. Tale importo si riferisce all'intera durata dell'incarico di diciotto mesi come specificato nella *Lex specialis*.
- Il pagamento sarà effettuato mensilmente, a 30 gg data accettazione fattura in formato elettronico nel sistema di interscambio della PA, con il seguente codice univoco UFXKW7 e nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA, ai sensi del Decreto Ministeriale. n. 55/2013, mediante bonifico su c/c indicato dallo stesso. Le parti stabiliscono che l'interesse legale di mora è pari al 4%.
- La Società a far data dal 01 luglio 2017 applica lo Split Payment

Articolo 5

Responsabilità ed obblighi.

- L' Appaltatore sarà responsabile verso ANPAL Servizi S.p.A. della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché dell'operato dei propri Dipendenti e Collaboratori.
- L' Appaltatore sarà obbligato ad osservare tutte le Leggi e le disposizioni vigenti in materia, incluse quelle relative alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni.
- L'Appaltatore sarà obbligato a rispettare, per il proprio Personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo a ANPAL Servizi S.p.A. la relativa certificazione richiesta.
- I Responsabili dell'Esecuzione del Contratto per ANPAL Servizi S.p.A. sono: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Articolo 6

Livelli di servizio e verifica di conformità (ove applicabile).

- I livelli di servizio sono quelli previsti nella *Lex specialis* di gara.
- In caso di prestazioni continuative, in corso di contratto, la ANPAL Servizi S.p.A. effettuerà la verifica di conformità delle suddette prestazioni volta a certificare che le stesse siano state eseguite secondo le modalità indicate nella *Lex specialis* di gara.
- La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità indicate nella *Lex specialis* e nel presente contratto.
- La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dai soggetti a ciò incaricati, in contraddittorio con il Fornitore.
- La data del verbale che attesta il positivo esito della verifica di conformità verrà considerata, "Data di accettazione dei servizi".
- Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, fatto salvo il diverso termine che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. "Penali".
- Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
- In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, ANPAL

Servizi S.p.A. si riserva di effettuare, in relazione alla natura dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Articolo 7

Penali.

In ogni ipotesi di inadempimento, anche parziale, alle obbligazioni derivanti dal presente contratto saranno applicate le penali di cui al Paragrafo "Penali" della RdO, fino alla concorrenza e secondo le modalità ivi previste.

Articolo 8

Risoluzione.

- Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, ANPAL Servizi S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1456 c.c., il presente contratto:
 - violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 del presente contratto;
 - inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti agli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;
 - revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi Professionali, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.
- La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ANPAL Servizi S.p.A., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando, PEC, raccomandata A/R), direttamente al Fornitore. In caso di risoluzione l'Appaltatore avrà diritto ad ottenere soltanto un compenso proporzionato alla parte di incarico effettivamente eseguita, con esclusione di qualsiasi pagamento, risarcimento o indennizzo preteso a qualsiasi altro titolo e fatta salvo la compensazione da parte di ANPAL Servizi S.p.A. con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 9

Obbligo di riservatezza.

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. La presente clausola riveste per ANPAL Servizi S.p.A. carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 10

Divieto di subappalto e di cessione del contratto

È fatto esplicito divieto al fornitore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione, salvo i maggiori danni accertati. Allo stesso modo, è vietato il subappalto.

Articolo 11

Autorizzazioni.

L'Appaltatore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc, iscrizioni presso registri/albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti. L'Appaltatore darà immediata comunicazione alla Società qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso,

la Società avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali.

In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- il titolare del trattamento è ANPAL Servizi S.p.A. con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di Anpal Servizi S.p.A. è Giuseppe Bartone, a cui gli interessati possono rivolgersi scrivendo a rpd@anpalservizi.it per richiedere l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (aggiornamento, modifica, minimizzazione. Eventuale richiesta di cancellazione potrà essere soddisfatta solo una volta esperite tutte le fasi di gara e di rendicontazione).
- Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'eventuale contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge;
- I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso. I dati saranno comunicati anche ai soggetti che svolgono attività di verifica amministrativa contabile sulle spese sostenute da ANPAL Servizi S.p.A.;
- I dati acquisiti nella procedura selettiva saranno conservati da Anpal Servizi S.p.A. per almeno 10 anni. Concluse tutte le attività di verifica amministrativo – contabile e decorsi i tempi di legge per la conservazione della documentazione amministrativa, i dati saranno distrutti;
- I dati del soggetto vincitore della procedura saranno pubblicati sul sito di ANPAL Servizi S.p.A. per 5 anni dalla stipula del contratto. I dati dei partecipanti potranno essere oggetto di comunicazione nel caso di richieste degli interessati motivate e ritenute legittime dalla Società.

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'ANPAL Servizi S.p.A. o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Articolo 13

Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente atto, che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 14

Codice Etico, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Patto di Integrità.

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore si impegna a prendere visione del Codice Etico adottato da ANPAL Servizi S.p.A., il cui testo è presente sul sito www.anpalservizi.it alla voce Codice Etico, ed ad adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore si impegna a prendere visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il cui testo è presente sul sito www.anpalservizi.it alla voce Società Trasparente, e ad attenersi alle disposizioni aziendali in materia di anticorruzione descritte dal Piano medesimo.

Con la firma del presente contratto l'Appaltatore accetta le condizioni espresse dal Patto di Integrità tra ANPAL Servizi S.p.A. e gli operatori economici, il cui testo è presente sul sito <https://www.anpalservizi.it/patto-integrita>.

ANPAL Servizi S.p.A.

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 del presente contratto.

L'Appaltatore
